

PARCO DI VEIO**Direzione:** DIREZIONE**Area:** AREA TECNICA**DETERMINAZIONE (con firma digitale)****N.** A00400 **del** 17/11/2022**Proposta n.** 756 **del** 17/11/2022**Oggetto:**

Nulla Osta art. 28 della Legge Regionale n. 29 del 6 ottobre 1997 e ss.mm.ii. relativo a intervento di utilizzazione forestale (taglio di fine turno di bosco ceduo Sez. 2 Macchia di Magliano), sul fondo distinto al NCT del Comune di Magliano Romano al fg. 4 p.lla 1p, sito in loc. Macchia di Magliano, superficie netta al taglio pari a circa 9,8 ha circa- Richiedente: Comune di Magliano Romano - Parere favorevole a condizione

Proponente:

Estensore	DI PRIMIO SILVIA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	DI PRIMIO SILVIA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	S. MONTINARO	_____firma digitale_____
Direttore	D. CASCIANI	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

OGGETTO: Nulla Osta art. 28 della Legge Regionale n. 29 del 6 ottobre 1997 e ss.mm.ii. relativo a intervento di utilizzazione forestale (taglio di fine turno di bosco ceduo Sez. 2 Macchia di Magliano), sul fondo distinto al NCT del Comune di Magliano Romano al fg. 4 p.lla 1p, sito in loc. Macchia di Magliano, superficie netta al taglio pari a circa 9,8 ha circa- Richiedente: Comune di Magliano Romano - Parere favorevole a condizione

IL DIRETTORE

VISTA la richiesta di nulla osta prot. 933 del 21 aprile 2022 ai sensi dell'art. 28 della Legge Regionale n. 29 del 6 ottobre 1997 e successive modifiche ed integrazioni, presentata dall'Arch. Liberata Carta, C.F. 02958810588, residente in Piazza Risorgimento, 1 Magliano Romano, in qualità di RUP - Responsabile Settore IV del Comune di Magliano Romano, per intervento di utilizzazione forestale di taglio di fine turno di bosco ceduo Sez. 2 Macchia di Magliano distinta al NCT del Comune di Magliano Romano Fg. 4 p.la 1p, in località Macchia di Magliano superficie lorda 10,2 ha circa - superficie netta di intervento 9,8 ha circa;

VISTA la Legge 6 dicembre 1991 n. 394 "Legge quadro sulle aree naturali protette" ed in particolare gli artt. 22 e seguenti concernenti le aree naturali protette regionali e l'art. 13 che subordina il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco al preventivo nulla osta dell'Ente Parco;

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 44, comma 1, lettera a), che ha istituito il Parco naturale di Veio nell'area perimetrata nell'allegato B a detta legge;

VISTO l'art. 28, comma 1, della Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e ss.mm.ii., che sottopone il rilascio di concessioni o autorizzazioni relativo ad interventi, impianti ed opere all'interno dell'area naturale protetta a preventivo nulla osta dell'ente di gestione ai sensi dell'art. 13, commi 1, 2 e 4 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394;

VISTO l'art. 28 "Nulla osta e poteri d'intervento dell'ente di gestione", comma 2, della Legge Regionale n. 29 del 6 ottobre 1997 che stabilisce che "*il nulla osta di cui al comma 1 verifica la conformità con le norme di salvaguardia di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b), con il piano e con il regolamento dell'area naturale protetta, nonché il rispetto dei criteri indicati nell'articolo 33*";

VISTO l'art. 33, comma 3, della Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e ss.mm.ii., che prevede che qualsiasi intervento sul patrimonio forestale all'interno dell'area naturale protetta deve essere comunque sottoposto al preventivo nulla osta dell'organismo di gestione ai sensi dell'articolo 28;

VISTO l'art. 9 della Legge Regionale 6 luglio 1998 n. 24 che stabilisce: "*Nei territori di cui al comma 2, nelle more dell'approvazione dei piani delle aree naturali protette si applicano sia le misure di salvaguardia previste negli specifici provvedimenti istitutivi o legislativi generali, sia la normativa relativa alle classificazioni per zone delle aree ove prevista dai PTP o dal PTPR; in caso di contrasto prevale la più restrittiva*";

VISTO il Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani" che istituisce il vincolo idrogeologico;

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 39 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali";

VISTO il Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7 "Regolamento di attuazione dell'art. 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali)" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 19 settembre 1974, n. 61 recante “Norme per la protezione della flora erbacea ed arbustiva spontanea;

VISTO il Decreto del Presidente del Parco n. T00056 del 20.12.2019 avente ad oggetto “Preso d’atto della nomina del dott. Danilo Casciani, quale direttore dell’Ente Regionale Parco di Veio. Approvazione schema di contratto e sottoscrizione con decorrenza 01 gennaio 2020”;

VISTO l’atto di organizzazione n. G07574 10/06/2022 della Direzione Regionale Affari Istituzionali e Personale con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Area Tecnica dell’Ente Regionale Parco di Veio alla dott.ssa Silvia Montinaro;

VISTA la Determinazione del Direttore n. 105 del 10.04.2019 avente ad oggetto “Assegnazione degli obiettivi programmatici per l’anno 2019 e delle Responsabilità dei Procedimenti ai sensi della legge 241/99 e DPR 554/99 a ss.mm.ii. agli uffici tecnici dell’Ente (Ufficio Comunicazione, Educazione, Sviluppo Sostenibile e Ufficio stampa, Ufficio Naturalistico, Agronomico e Forestale, Ufficio di Piano)”, con la quale si assegna la responsabilità dei procedimenti amministrativi ai sensi della Legge 241/90 relativi al rilascio dei nulla osta per interventi sul patrimonio forestale ed agrario alla dott. For. Silvia Di Primio;

VISTA la Determinazione del Direttore n. A00059 del 14/02/2022 “Piano della Performance 2022-2024 Approvazione delle Schede di programmazione degli obiettivi del personale delle categorie e del personale di vigilanza (PAD)” con la quale si conferma la nomina di Responsabile unico del procedimento (RUP) per l’ufficio Tecnico Forestale la dott.ssa Silvia Di Primio;

ESAMINATA la documentazione allegata alla predetta domanda prot. 933 del 21/04/2022 ed in particolare il progetto di utilizzazione forestale a firma del Dott. For. Danilo Cola da cui emerge che:

- l’intervento richiesto risulta essere un taglio di fine turno di bosco ceduo, sul fondo distinto al Catasto del Comune di Magliano Romano al Fg. 4 p.lla 1p, in località Macchia di Magliano (sezione 2), per una superficie netta al taglio pari a circa 9,80 ha;
- il soprassuolo è costituito da un ceduo semplice matricinato a prevalenza di cerro (*Quercus cerris* L.) e roverella (*Quercus pubescens* Willd.) con presenza di acero campestre (*Acer campestre*), acero minore (*Acer monspessulanum*), orniello (*Fraxinus ornus*), nocciolo (*Corylus avellana*) e sporadico olmo campestre (*Ulmus minor*), di età pari a 28 anni;
- l’area oggetto di intervento è ricompresa all’interno del complesso boschivo della Macchia di Magliano, di proprietà del Comune di Magliano Romano, esteso 75 ha circa e confina a nord-est con un lotto boschivo oggetto di utilizzazione nella stagione silvana 2016/17;
- la superficie boscata totale del lotto boschivo è di 10,2 ettari circa di cui 9,8 ettari utili al taglio in quanto 0,4 ettari sono caratterizzati da tare non cartografabili;
- è prevista una fascia di rispetto di ampiezza media pari a circa 40-50 m dal Fosso di Coterano, riportata in progetto ed in cartografia allegata, nella quale non eseguire interventi di taglio;
- è previsto il rilascio di 80 matricine ad ettaro (di cui 53 del turno e 27 di età multipla del turno) e la marcatura totale del bosco;
- è previsto il taglio di parte delle sporadiche matricine >2T presenti; il relativo piedilista di martellata sarà trasmesso prima dell’inizio dei lavori;
- nel progetto è stato definito il diametro delle matricine del turno, compreso tra 15 e 26 cm, e il diametro delle matricine di secondo turno, maggiore di 29 cm;
- è previsto il rilascio di n. 1 pianta ad invecchiamento indefinito (*Quercus cerris*, diametro 50 cm, coordinate GPS: X 286263, Y 4672843);
- il periodo di taglio è compreso tra il 1 ottobre ed il 30 aprile;
- concentramento ed esbosco sono previsti mediante trattici forestali con gabbie e la viabilità è riportata in Tav. 3; per tale viabilità è prevista una manutenzione ordinaria;
- l’imposto è previsto al di fuori del perimetro del Parco;

CONSIDERATO che:

- l'area oggetto di intervento ricade in zona A del Parco di Veio ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera a) punto 1 della Legge Regionale n. 29 del 6 ottobre 1997 e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusione dell'imposto e di parte della viabilità;
- l'area oggetto di intervento nell'ambito del Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con atto n. 5 del 21 aprile 2021, ricade nella Tavola A "Sistemi ed ambiti del paesaggio" in "Paesaggio Naturale", nella Tavola B "Beni paesaggistici" in "Parchi e riserve naturali", in "Aree boscate", in "Beni d'Insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche";
- a seguito del sopralluogo effettuato in data 4 settembre 2022 dal tecnico del Parco Dott. For. Silvia Di Primio, congiuntamente al Dott. For. Cristiano Miraldi, delegato dal tecnico progettista, e dall'esame di foto satellitari è emerso che:
 - le condizioni del soprassuolo e la marcatura eseguita nell'area dimostrativa sono conformi a quanto riportato nel progetto di utilizzazione;
 - all'interno dell'area risultano presenti sporadici individui di età presumibilmente maggiore di 2T, di cui è opportuno il rilascio, qualora in buone condizioni fitosanitarie;
 - le tare sono concentrate sul crinale, lungo il quale le piante presenti mostrano segni di deperimento e che pertanto risulta opportuno l'abbattimento di tutte le piante deperienti all'interno della fascia di crinale e il rilascio di matricine con maggiore densità al margine dell'area di deperimento;
 - la viabilità riportata in Tav.3 permette l'accessibilità al bosco; all'interno dell'area boscata, tuttavia, la stessa, consistente in tracciati esistenti già utilizzati nel precedente taglio e nel frattempo rinsaldatisi, non risulta sufficiente a garantire il concentramento dei prodotti del taglio e pertanto deve essere previsto l'uso di ulteriori linee di esbosco (interruzioni della vegetazione forestale, attuate senza movimenti di terreno e senza estirpazione di ceppaie);
 - il lotto limitrofo, utilizzato nella stagione silvana 2016/17, risulta soggetto a danni causati da pascolo abusivo; pertanto, è opportuno prevedere una recinzione per evitare eventuali danni da pascolo nell'area;
 - all'interno del soprassuolo sono presenti diverse ceppaie con dendrotelmi, microhabitat importanti per la biodiversità forestale;
 - all'interno dell'AdS n. 2 è presente un cerro 2T (diametro 36 cm) in precarie condizioni vegetative di cui è opportuno il rilascio ai fini dell'incremento di biodiversità, da non conteggiare nel calcolo delle matricine;
- l'art. 89 del Regolamento Regionale n. 7/2005 e ss.mm.ii. prevede che la realizzazione di linee di esbosco sia subordinata all'indicazione del tracciato sul terreno mediante picchetti o tracce sulla vegetazione esistente e che alla comunicazione sia allegata carta topografica con indicazione dei tracciati previsti e delle relative ampiezze;
- in area limitrofa a quella oggetto di intervento è stata accertata la presenza di *Salamandrina perspicillata*, specie di interesse comunitario inclusa negli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE;
- al fine della tutela di tale specie la fascia di rispetto del Fosso di Coterano, prevista in progetto, meglio individuata nella cartografia allegata, in cui non eseguire alcuna operazione di utilizzazione (taglio e/o esbosco) e la limitazione del periodo di utilizzazione al periodo 31 ottobre-31 marzo risultano misure congrue;
- in area limitrofa a quella oggetto di intervento si rileva, da quanto agli atti dell'Ente, la presenza di moscardino (*Muscardinus avellanarius*) specie di interesse comunitario inclusa nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE;
- al fine della tutela di tale specie, per la sopravvivenza della quale la qualità interna degli habitat intesa come ricchezza di specie arbustive risulta un elemento chiave, è opportuno prevedere una rigorosa protezione delle fasce ecotonali e del soprassuolo arbustivo e limitare il periodo di utilizzazione al periodo 31 ottobre-31 marzo;
- in area limitrofa a quella oggetto di intervento si rileva, da quanto agli atti dell'Ente, la presenza di *Canis lupus*, specie prioritaria inclusa nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE, la cui conservazione è legata, in particolare nel periodo di parto e allevamento dei cuccioli (giugno-ottobre), al mantenimento di condizione indisturbate per gli ambienti forestali;
- il D.P.R. 357/1997 all'art.8 prevede il divieto di danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta delle specie di cui all'allegato D, lettera a), tra le quali *Salamandrina perspicillata*, *Muscardinus avellanarius*, specie potenzialmente presenti nell'area;

TENUTO CONTO che dalla letteratura scientifica "Standard di buona gestione forestale per i boschi Appenninici e Mediterranei" (AA.VV., 2004), "Standard FSC di buona gestione forestale per l'Italia" (Gruppo FSC Italia, 2010), "Gestione sostenibile delle risorse forestali nelle aree protette" (P. Corona, 2009

– Silvae Anno V n. 12), “Dieci fattori chiave per la diversità delle specie in foresta. Comprendere l’Indice di Biodiversità Potenziale (IBP)” (Emberger C., Larrieu L., Gonin P., Perret J., 2019) emergono indicazioni in merito all’opportunità di:

- evitare la contiguità con tagliate eseguite nei quattro anni precedenti;
- applicare turni più lunghi rispetto ai turni minimi previsti dalle tecniche di coltivazione tradizionale, pari a circa 25-30 anni nel caso di boschi a prevalenza di querce caducifoglie;
- eseguire una matricinatura più intensiva rispetto alle densità minime previste dalle PMPF e dai Regolamenti forestali e che tenga conto della presenza delle diverse specie e preveda il rilascio di piante di più classi di età;
- escludere le utilizzazioni forestali per un buffer di almeno 20 m intorno al corso d’acqua e lungo i principali impluvi salvo specifici e documentati casi di pericolo per forte instabilità dei versanti causata da erosione al piede;
- rilasciare le piante di grandi dimensioni, soprattutto se di specie rare o sporadiche;
- evitare il pascolo bovino ed equino per almeno 10 anni dopo il taglio;
- eseguire gli interventi di utilizzazione nel periodo ottobre – febbraio;
- salvaguardare gli individui di grosse dimensioni con chioma ampia e ramificata (alberi vetusti o monumentali);
- rilasciare gli alberi e gli arbusti da bacca e da frutto (ciliegio, corniolo, melo, sorbo) rilevanti per l’alimentazione della fauna;
- rilasciare le piante, vive o secche, con nidi e quelle che presentano fori o cavità e salvaguardare l’area circostante;
- salvaguardare l’habitat di specie rare o minacciate di ambiente forestale;
- escludere l’impiego di tecniche di utilizzazione che prevedano l’asportazione dal bosco di alberi interi;
- rilasciare, nei terreni in pendenza, i residui della lavorazione sul posto;
- proibire l’uso dell’alveo come via di esbosco, anche in caso di siccità e ridurre al minimo gli attraversamenti di impluvi;
- utilizzare sistemi di concentrazione ed esbosco che non alterino la qualità delle acque ed evitino impatti negativi a valle delle aree utilizzate, attraverso l’impiego di mezzi meccanici che evitino il rimescolamento degli orizzonti minerali e organici del suolo, il compattamento e la creazione di solchi causati dal passaggio o dall’affondamento dei mezzi stessi o l’impiego di teleferiche, gru a cavo o animali;
- favorire la densità di alberi morti in piedi o al suolo, la densità di alberi vivi di grandi dimensioni, la densità di alberi vivi con dendromicrohabitat secondo quanto indicato nelle schede di rilevamento dell’Indice di Biodiversità Potenziale per la regione mediterranea e/o nel Catalogo dei microhabitat degli alberi – Elenco di riferimento da campo (2016);

CONSIDERATO che ai fini di ulteriore protezione delle specie succitate e di una gestione sostenibile delle risorse forestali risulta opportuno:

- prima dell’inizio lavori provvedere alla delimitazione in campo della fascia di rispetto del Fosso di Coterano nella quale non eseguire interventi di taglio e/o operazioni di esbosco;
- nella fascia di rispetto individuare puntualmente e comunicare all’Ente scrivente le eventuali singole piante a rischio di schianto da abbattere;
- prima dell’inizio lavori provvedere alla delimitazione in campo della fascia di cresta, riportata in cartografia allegata, sulla quale eseguire il taglio di tutte le piante deperienti, prevedendo tuttavia un’intensificazione della matricinatura al margine della stessa;
- dare comunicazione al Parco di Veio della data prevista di marcatura e martellata, in modo da permettere l’eventuale presenza dei tecnici dell’Ente;
- eseguire la marcatura totale del soprassuolo e la martellata, con relativi piedilista; nel piedilista di martellata dovranno essere indicate anche le coordinate GPS delle piante da abbattere >2T;
- rilasciare tutte le matricine >2T qualora in buone condizioni fitosanitarie; di tali piante indicare le coordinate GPS;
- rilasciare almeno 90 matricine ad ettaro;
- prevedere l’individuazione, in fase di marcatura, di almeno un’altra pianta ad invecchiamento indefinito, di cui indicare le coordinate GPS, scelta tra quelle di maggiori dimensioni e con presenza di dendromicrohabitat, purché in buone condizioni fitosanitarie;

- nella scelta delle matricine rilasciare un congruo numero specie diverse da cerro e roverella al fine di aumentare la biodiversità e la resilienza della formazione boschiva, anche in considerazione dei cambiamenti climatici in atto;
- nella scelta delle matricine dare preferenza alle piante con dendromicrohabitat, nel numero di almeno 6/ha;
- rilasciare alberi vivi di grandi dimensioni (diametro >57,5 cm), qualora presenti;
- rilasciare almeno 2 alberi morti in piedi e 2 morti a terra per ettaro di almeno 27,5 cm di diametro, qualora presenti;
- in fase di avanzamento lavori, dare comunicazione al Parco di Veio al raggiungimento di una superficie tagliata pari a 2, 5, 7 ha in modo tale da permettere ai tecnici del Parco un eventuale sopralluogo di verifica;
- nell'area oggetto di intervento non si rileva, da quanto agli atti dell'Ente, la presenza di ulteriori emergenze faunistiche, floristiche e vegetazionali che potrebbero essere compromesse dall'intervento in esame e che quelle presenti possono essere salvaguardate attraverso l'adozione degli accorgimenti indicati nelle sotto riportate condizioni;
- l'art. 8 "Misure di salvaguardia" della Legge Regionale n. 29 del 6 ottobre 1997, consente all'interno delle zone A previste dall'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 1) al comma 4 lettera d) "le attività agricole di cui all'articolo 31", tra cui gli interventi di utilizzazione dei boschi, fatte salve le finalità di tutela della legge stessa e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, della l. 394/1991;
- l'intervento, se realizzato alle sotto riportate condizioni, è compatibile con quanto previsto dall'art. 8 "Misure di salvaguardia" della Legge Regionale n. 29 del 6 ottobre 1997 e ss.mm.ii. e non è in contrasto con le finalità e gli obiettivi di cui agli artt. 2 e 3 della legge succitata e con l'art. 11, comma 3 della l. 394/1991;

CONSIDERATO *condivisibile* l'esito emerso dall'istruttoria;

DETERMINA

Per le ragioni sovraesposte che si intendono richiamate e trascritte:

- 1) ai sensi dell'art. 28 comma 1 della L.R. 29/97 e ss.mm.ii. di esprimere **PARERE FAVOREVOLE** in merito alla richiesta di nulla osta per l'intervento di utilizzazione forestale con taglio di fine turno di bosco ceduo, sul fondo distinto al NCT del Comune di Magliano Romano al Fig. 4 p.lla 1p, in località Macchia di Magliano (sezione 2), per una superficie netta al taglio pari a circa 9,80 ha, con le seguenti prescrizioni:
 - prima dell'inizio lavori sia delimitata in campo la fascia di rispetto del Fosso di Coterano, riportata in progetto ed in cartografia allegata, nella quale non eseguire alcun intervento di utilizzazione (taglio e/o esbosco), ad esclusione di eventuali singole piante a rischio di schianto individuate puntualmente e comunicate all'Ente scrivente in fase di marcatura;
 - prima dell'inizio lavori sia delimitata in campo la fascia di cresta, riportata in cartografia allegata, nella quale eseguire il taglio di tutte le piante deperienti, prevedendo tuttavia un'intensificazione della matricinatura al margine della stessa;
 - sia data comunicazione al Parco di Veio della data prevista di marcatura e martellata, in modo da permettere l'eventuale presenza dei tecnici dell'Ente;
 - prima dell'inizio lavori, sia eseguita la marcatura totale del soprassuolo, con consegna del piedilista di matricinatura, comprensivo delle coordinate GPS delle matricine >2T da rilasciare;
 - prima dell'inizio lavori sia eseguita la martellata, con consegna del relativo piedilista di martellata, comprensivo delle coordinate GPS delle piante da abbattere >2T;
 - siano rilasciate almeno 90 matricine ad ettaro, di cui 60 del turno e 30 di età multipla del turno; scelte tra gli individui che non mostrano segni di deperimento, uniformemente distribuite sulla superficie boschiva;
 - le matricine del turno abbiano diametro compreso tra i 15 ed i 26 cm, e le matricine 2T abbiano diametro >29 cm, come indicato in progetto;
 - vengano rilasciate matricine ben ancorate al terreno, in particolare quelle che mantengono massi e che con il loro apparato radicale stabilizzano situazioni a rischio;

- siano rilasciate tutte le matricine >2T, qualora in buone condizioni fitosanitarie, indicandone le coordinate GPS;
- nella scelta delle matricine sia rilasciato un congruo numero di specie conclusive e correlate, aventi attitudine per un portamento di alto fusto, diverse da cerro e roverella, al fine di aumentare la biodiversità e la resilienza della formazione boschiva, anche in considerazione dei cambiamenti climatici in atto;
- nella scelta delle matricine sia data preferenza alle piante con dendromicrohabitat, nel numero di
- vengano rilasciate matricine ben ancorate al terreno, in particolare quelle che mantengono massi e che con il loro apparato radicale stabilizzano situazioni a rischio;
- nella scelta delle matricine, siano rilasciate le specie accessorie, reclutate tra i soggetti di maggiori dimensioni, aventi interesse pabulare per la fauna selvatica;
- siano rilasciati eventuali individui di farnetto (*Quercus frainetto*) e crenata (*Quercus x crenata*);
- siano rilasciati gli alberi vivi di grandi dimensioni (diametro >57,5 cm), qualora presenti;
- sia individuata, in fase di marcatura, almeno un'altra pianta ad invecchiamento indefinito, di cui comunicare diametro e coordinate GPS, scelta tra quelle di maggiori dimensioni e con presenza di dendromicrohabitat, purché in buone condizioni fitosanitarie;
- prima dell'inizio lavori siano individuate in campo tramite picchettamento o tracce sulla vegetazione esistente le linee di esbosco temporanee lungo le quali, senza eseguire movimenti di terra, sarà eventualmente esboscato il legname con le tratrici; di queste venga fornita individuazione cartografica all'Ente scrivente, con indicazione dei tracciati previsti e delle relative ampiezze;
- l'inizio dei lavori venga comunicato per iscritto almeno sette giorni prima;
- in fase di avanzamento lavori, al raggiungimento di una superficie tagliata pari a 2, 5, 7 ettari, venga data comunicazione al Parco di Veio, in modo tale da permettere ai tecnici del Parco un eventuale sopralluogo di verifica;
- durante l'intervento di taglio vengano preservati gli esemplari arborei costituenti ricovero per la fauna selvatica ed in particolare quelli ospitanti nidi di rapaci e fori di alimentazione e/o nidi di picchi anche se secchi in piedi o a terra, anche qualora non individuati in fase di marcatura;
- sull'intera superficie boschiva, oltre le matricine, vengano rilasciate almeno 2 piante morte in piedi e due morte a terra ad ettaro, uniformemente distribuite, di almeno 27,5 cm di diametro, qualora presenti o comunque scelte tra quelle di maggiori dimensioni; in particolare rilasciare all'interno dell'AdS n. 2, l'individuo di cerro 2T (diametro 36 cm) in precarie condizioni vegetative, da non conteggiare nel calcolo delle matricine;
- le operazioni di taglio avvengano esclusivamente nel periodo compreso tra il 31 ottobre ed il 31 marzo;
- siano rigorosamente salvaguardate, per quanto possibile, tutte le aree arbustive di margine (fasce ecotonali) e tutte le specie che costituiscono il sottobosco, limitandone l'asportazione agli interventi strettamente connessi con l'esbosco;
- vengano in particolare preservati dal taglio e dal danneggiamento eventuali individui di agrifoglio (*Ilex aquifolium*), alloro (*Laurus nobilis*) e bosso (*Buxus sempervirens*), specie di rilevante valore vegetazionale;
- le operazioni di taglio non danneggino il soprassuolo boschivo residuo;
- il taglio avvenga in prossimità del colletto, quanto più in basso possibile in relazione alla morfologia del terreno;
- le piante abbattute vengano sramate e allestite sul letto di caduta al fine di ridurre i danni da strascico durante le operazioni di esbosco;
- come previsto in progetto il concentramento e l'esbosco avvengano tramite tratrici forestali con gabbie (i mezzi transitino esclusivamente lungo le piste forestali riportate in tav. 3 e lungo le linee di esbosco che saranno individuate in campo e non attraversino la restante superficie boscata né la fascia di rispetto del fosso di Coterano);
- non vengano aperte nuove piste forestali, né vengano eseguite modifiche dell'ampiezza delle piste esistenti; il fondo delle piste forestali e delle linee di esbosco rimanga inalterato;
- le operazioni di concentramento ed esbosco con tratrici forestali avvengano in periodi poco piovosi ed evitando il compattamento del terreno;

- Atto n. A00499 del 17/11/2022
- i mezzi utilizzati per concentramento ed esbosco non attraversino in alcun modo la fascia di rispetto del Fosso di Coterano, indicata nella cartografia allegata, né il Fosso di Ruinasse; quest'ultimo sia attraversato esclusivamente in corrispondenza del ponticello presente;
 - i residui legnosi della lavorazione del diametro minimo superiore a 5 centimetri vengano rimossi dalla tagliata, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il trentesimo giorno dal termine della stagione di taglio;
 - i residui della lavorazione di diametro massimo inferiore a 5 centimetri vengano ridotti in lunghezza non superiore a 100 centimetri e lasciati sparsi sul letto di caduta, o concentrati in cumuli di altezza massima di un metro negli spazi liberi da novellame o ceppaie, disposti lungo le curve di livello;
 - i rifornimenti di carburante e le sostituzioni dei lubrificanti necessari al funzionamento delle macchine forestali siano realizzate al di fuori dell'area boschiva, con accorgimenti relativi alla raccolta degli oli esauriti e dei residui di combustibili liquidi che in nessun caso potranno essere sversati in fossi o sul terreno, ma andranno smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i rifiuti speciali;
 - venga impedito, mediante realizzazione di adeguata recinzione, il pascolo ovino, suino prima che i nuovi polloni abbiano raggiunto l'altezza di almeno 2 metri e del bestiame bovino ed equino prima che i nuovi polloni abbiano raggiunto l'altezza di almeno 4,5 metri;
 - venga vietato il pascolamento alle capre;
 - ad integrazione delle condizioni indicate nel presente nulla osta e per quanto non espressamente riportati, vengano rispettate tutte le altre indicazioni previste nel progetto di taglio;
 - fatti salvi i diritti di terzi.
- 2) il Servizio di vigilanza ed il Servizio Tecnico Naturalistico, Agronomico e Forestale dell'Ente Parco, per quanto di rispettiva competenza, sono incaricati della vigilanza del rispetto di quanto oggetto della presente Determinazione;
 - 3) è demandata a Città Metropolitana di Roma Capitale la verifica del titolo all'esecuzione degli interventi, della legittimità dell'intervento e della congruità dello stesso rispetto alla normativa forestale, alla pianificazione territoriale vigente, nonché della presenza di ogni ulteriore autorizzazione, parere, nulla osta comunque denominati, avvertendo che il presente atto *non esime il richiedente dall'ottenimento di tutti gli altri pareri e/o autorizzazioni, anche paesaggistiche, previsti dalla normativa vigente*;
 - 4) la presente Determinazione è valida e mantiene la sua efficacia finché non sopravvengano fatti o atti che comportino una nuova valutazione dell'interesse pubblico. Nel caso il provvedimento autorizzativo comunale conseguente all'espressione della presente Determinazione risulti scaduto prima della realizzazione dell'intervento autorizzato, il rinnovo dello stesso dovrà essere sottoposto a nuova valutazione da parte di questa Amministrazione;
 - 5) avverso la presente Determinazione, a norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 07.08.1990, n. 241, è esperibile ricorso presso il TAR Lazio nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 nel termine di 120 giorni decorrenti dalla notifica della stessa;
 - 6) il presente atto è pubblicato sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente sul sito istituzionale www.parcodiveio.it ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009 e dell'art. 13 comma 1 della Legge n. 394/1991;
 - 7) la presente Determinazione è trasmessa a Città Metropolitana di Roma Capitale, a Roma Capitale ai fini dell'eventuale pubblicazione all'albo pretorio a norma del succitato articolo di legge, alla Regione ed al Ministero della Cultura nonché ai Carabinieri Forestali.

Il Direttore

Dott. Danilo Casciani

Atto F.to digitalmente

Cartografia allegata

